

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 DEL 30 Luglio 2014

OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IUC-IMU) ANNO 2014

L'anno 2014 il giorno trenta del mese di Luglio alle ore 14:30, nella sala delle adunanze consiliari, previa convocazione disposta da parte del Presidente del Consiglio FANTUZZI MARCELLO, con avvisi scritti e consegnati ai singoli consiglieri nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di prima convocazione per la trattazione delle materie iscritte all'ordine del giorno.

Alle ore 14.50 fatto l'appello nominale risultano presenti:

Il Sindaco MALAVASI ILENIA S

1.ALBARELLI MARCO	S	9.FERRARI ENRICO	N
2.BERTANI MANUELA	S	10.GHIRELLI ILARIA	S
3.BERTANI MARCO	S	11.GIANNUZZI SABRINA	S
4.BORGHI MARGHERITA	S	12.LEVORATO MARIACHIARA	N
5.BRUSCHI FABIANA	S	13.MOSCARDINI MARCO	S
6.CATELLANI FABIO	S	14.NICOLINI GIANLUCA	S
7.CATELLANI MARTINA	S	15.SCALTRITI ELISA	S
8.FANTUZZI MARCELLO	S	16.TESAURI GABRIELE	S

Presenti: 15

Assenti: 2

Sono presenti anche i seguenti componenti della Giunta Comunale

DITTAMO LUCA	S	VENERI ELENA	S
MAIOLI MONICA	S	MARZOCCHINI GIANMARCO	S
TESTI FABIO	S		

Assiste il Segretario Generale del Comune Dr. CERMINARA FRANCESCA

Il Sig. FANTUZZI MARCELLO – Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza dell'adunanza e, riconosciuto legale il numero dei consiglieri presenti per validamente deliberare designa a scrutatori i consiglieri: BORGHI MARGHERITA, GHIRELLI ILARIA, CATELLANI FABIO

L'ordine del giorno è stato regolarmente notificato nei termini.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 30/07/2014**APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IUC-IMU) ANNO 2014****IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) , che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 703, della legge n. 147 del 2013, precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- l'art. 13, comma 1, del Dl. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), disciplinata anche dagli art. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011;
- l'art. 13, comma 6, del Dl. N. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del Dl n. 201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- l'art, 13, comma 2, del Dl n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013, dispone che l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, ad accezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- l'art. 1, comma 707 della legge n. 147 del 2013 dispone che dall'anno 2014 non si applica l'IMU alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- l'art. 1 comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del Dl n. 557 del 1993;
- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, dispone che è riservata allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
- l'art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle entrate- Struttura di gestione degli F24;

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IUC-IMU) approvato con proprio atto n. 23 in data odierna;

Ritenuto quindi di deliberare per l'anno 2014 le sottoesposte aliquote la cui applicazione garantisce il raggiungimento degli equilibri di bilancio:

<p>0,43 <u>per cento</u></p> <p><u>Detrazione</u></p>	<p><u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE</u></p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
<p><u>Esenzioni</u></p>	<p><u>ABITAZIONI PRINCIPALI</u></p> <p>Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano</p>

	<p>abituamente e risiedono anagraficamente,</p> <p><u>ANZIANI E DISABILI</u> E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che: la stessa unità immobiliare rimanga vuota a disposizione dell'anziano o del disabile che potrebbe, in qualsiasi momento, rientrarvi o abitata dell'eventuale/i coniuge/figli, con lo stesso già convivente/i al momento dello spostamento della residenza anagrafica in struttura. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza,</p> <p><u>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE</u> Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.</p> <p><u>FORZE DI POLIZIA</u> E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p><u>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</u> Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze.</p> <p><u>ALLOGGI SOCIALI</u> (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008) e relative pertinenze.</p>
	<p><u>FABBRICATI ABITATIVI LOCATI A CANONE CONCERTATO</u></p> <p>Si applica agli immobili locati (unità abitativa e sue pertinenze nel limite di una unità per tipologia di categoria catastale C/6-C/7-C/2)</p>

0,58 <u>per cento</u>	<p>a canone concertato (L. 431 del 9/12/1998) nel rispetto anche dell'accordo territoriale vigente sottoscritto dal Comune di Correggio e dalle organizzazioni di categoria della proprietà edilizia e dei conduttori.</p> <p>Per beneficiare dell'aliquota agevolata deve essere presentata perentoriamente entro il 31 dicembre dell'anno di attivazione del contratto, allegandone copia, apposita comunicazione utilizzando la modulistica predisposta.</p> <p>Tale aliquota si continua ad applicare agli immobili locati a canone concertato anche in caso di procedura di sfratto in corso.</p>
0,43 <u>per cento</u>	<p><u>ALIQUOTA FABBRICATI DEGLI EX ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI</u></p> <p>Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli entri di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. A questi alloggi si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p>
0,81 <u>per cento</u>	<p><u>ALIQUOTA PER FABBRICATI ABITATIVI CON SFRATTO IN CORSO</u></p> <p>Unità abitative appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 e A/7 in relazione alle quali sussista un provvedimento di sfratto esecutivo per morosità, emesso dalla competente Autorità Giudiziaria. Tale aliquota è applicabile limitatamente a una sola unità immobiliare per ogni contribuente ed è applicata dalla data di emissione del suddetto provvedimento per un periodo di 6 mesi, eventualmente rinnovabili qualora il proprietario dimostri che lo sfratto non è ancora stato eseguito per motivi non dipendenti dalla propria volontà.</p> <p>Per beneficiare dell'aliquota agevolata deve essere presentata perentoriamente entro il 31 dicembre dell'anno di emissione del provvedimento dell'autorità giudiziaria, apposita comunicazione utilizzando la modulistica predisposta e allegando copia del provvedimento.</p>
	<u>ALIQUOTA ORDINARIA</u>

<u>0,91</u> per cento	<p>Si applica a tutte le tipologie abitative non comprese in quelle precedenti, pertanto si applica a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 e relative pertinenze (C/6-C/2-C/7) affittate con regolare contratto registrato a canone libero o concesse in comodato gratuito.</p> <p>Si applica a tutte le unità catastali non specificatamente inserite in altre aliquote.</p>
<u>1,06</u> per cento	<p><u>ALIQUOTA PER IMMOBILI A DISPOSIZIONE</u></p> <p>Si applica alle categorie abitative da A/1 ad A/9 e alle loro pertinenze, a disposizione del proprietario e non rientranti nelle fattispecie descritte precedentemente.</p>
<u>Esenti</u>	<p>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</p> <p>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA Sono esenti fino a che permane tale destinazione e purchè non siano, in ogni caso, locati.</p> <p>Sono esenti, inoltre tutte le altre fattispecie previste dalle normative vigenti.</p>
<u>0,84</u> per cento	<p>ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI</p> <p>Si applica ai Terreni Agricoli.</p> <p>Si applica alle Aree Edificabili</p> <p>L'aliquota agevolata si applica alle seguenti categorie catastali:</p> <ul style="list-style-type: none">- A/10 uffici e studi privati- C/1 negozi e botteghe- C/3 laboratori per arti e mestieri- C/4 fabbricati e locali per esercizi sportivi- Immobili di categoria B- Immobili di categoria D esclusa la categoria D/10

Vista la legge 27/12/2006, n. 296, articolo unico comma 169 (Finanziaria 2007), che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali

per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto che l'art. 2-bis del DI n. 16 del 2014, convertito con modificazioni, con legge n. 68 del 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali per l'esercizio 2014 è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2014;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Funzionario Responsabile del tributo designato a seguito della convezione approvata con deliberazione n. 14 del 22/2/2013 del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Approvazione convezione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del servizio tributi" ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il parere dei revisori dei conti;

Tenuto conto che il Presidente del Consiglio ha proposto la trattazione congiunta dei punti 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 e ha dichiarato aperta la discussione.

Sono intervenuti:

Dittamo Luca – assessore al Bilancio e Patrimonio
Catellani Martina- consigliere Partito Democratico
Bruschi Fabiana – capogruppo Movimento 5 stelle
Catellani Fabio – capogruppo Correggio ai Cittadini
Bertani Manuela – capogruppo Movimento 5 stelle
Nicolini Gianluca – capogruppo Centrodestra per Correggio
Moscardini Marco – capogruppo Partito Democratico
Nicolini Gianluca – capogruppo Centrodestra per Correggio
Catellani Martina- consigliere Partito Democratico
Moscardini Marco – capogruppo Partito Democratico
Malavasi Ilenia - sindaco
Nicolini Gianluca – capogruppo Centrodestra per Correggio

Il Presidente del Consiglio pone in votazione per alzata di mano il proposto provvedimento:

Voti a favore n.10

Voti contrari n.4 (Nicolini Gianluca / Centrodestra per Correggio
Bertani Manuela, Bertani Marco / Movimento 5 stelle
Catellani Fabio / Correggio ai cittadini)

Astenuti n. 1 Fabiana Bruschi / Sì tu sì

In conseguenza , lo stesso proclama che il Consiglio Comunale *a maggioranza*

DELIBERA

1. di approvare per l'anno 2014, le aliquote, le detrazioni IMU e le prescrizioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate;
2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2014;

3. di dare atto che l'equilibrio di bilancio viene rispettato con l'applicazione delle susedposte aliquote;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1197.

SUCCESSIVAMENTE con separata apposita votazione, il Presidente mette in votazione , per alzata di mano l'immediata eseguibilità dell'atto:

Voti a favore n. 10

Voti contrari n. 4 (Manuela Bertani, Marco Bertani / Movimento 5 stelle
Gianluca Nicolini / Centrodestra per Correggio
Fabio Catellani / Correggio ai cittadini)

Astenuti n.1 Fabiana Bruschi / Sì tu sì

In conseguenza, lo stesso proclama che il Consiglio Comunale dichiara la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.;

Firmati all'originale:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
FANTUZZI MARCELLO

IL SEGRETARIO GENERALE
CERMINARA FRANCESCA